

N. 01197/2012REG.PROV.COLL.
N. 07546/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7546 del 2011, proposto da:
Giuseppe Beniamino Isacco Lentini, rappresentato e difeso dall'avv.
Raffaele Mirigliani, con domicilio eletto presso Francesco Mirigliani
in Roma, via della Frezza n. 59;

contro

Comune di Crotone in persona del Commissario Straordinario pro-
tempore non costituito; Santo Emilio Candigliota, rappresentato e
difeso dall'avv. Giuseppe De Masi, con domicilio eletto presso
Giuseppe Vitale in Roma, via di Bravetta, n. 566/B;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE
II n. 01096/2011, resa tra le parti, concernente
PROCLAMAZIONE ELETTI NELLE CONSULTAZIONI

ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 15 E 16 MAGGIO 2011

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Santo Emilio Candigliota;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2012 il Cons.
Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Raffaele Mirigliani e
Mario Teofili, su delega dell'avv. Giuseppe De Masi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

In data 15 e 16 maggio 2011 si sono tenute le consultazioni elettorali
per l'elezione diretta del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale
di Crotone che annovera 32 seggi.

Al turno di ballottaggio, svoltosi il 29 e 30 giugno 2011, è stato eletto
sindaco il candidato Peppino Vallone.

Alle liste collegate al candidato eletto sindaco sig. Peppino Vallone
va assegnato, a termini dell'art. 73, comma 10, del D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267, il 60% dei seggi complessivi e tale percentuale,
rapportata ai 32 seggi complessivi, risulta pari a 19,2.

L'Ufficio Elettorale Centrale, ritenendo che tale numero dovesse
essere arrotondato per eccesso, ha attribuito 20 seggi alle liste
collegate al candidato sindaco eletto.

Il sig, Giuseppe Beniamino Isacco Lentini, nella qualità di cittadino elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di Crotone, ha impugnato l'atto di proclamazione degli eletti e ogni altro atto presupposto e connesso, assumendo che l'arrotondamento del numero di seggi da assegnare alle liste collegate al candidato sindaco eletto sig. Vallone, dovesse essere effettuato per difetto.

Conseguentemente, a suo dire, il seggio in questione andava attribuito alla candidata Consuelo Teresa Torromino, della lista "Crotone al Centro", collegata al candidato sindaco Dorina Bianchi.

Si è costituito il contro interessato sig. Santo Emilio Candigliotta, che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per genericità delle censure e ha chiesto la riunione con altro ricorso, nonché la integrazione del contraddittorio, deducendo comunque l'infondatezza del gravame.

Il T.A.R., con sentenza del 27 luglio 2011, disattendendo tutto quant'altro eccepito e richiesto, ha rigettato il ricorso nel merito, ritenendo la tesi del ricorrente non condivisibile, perché essa determinerebbe l'attribuzione alla lista e al gruppo di liste collegate al candidato risultato eletto sindaco, una percentuale di seggi inferiore a quella espressamente prevista dall'art. 73, comma 10, del T.U.E.L., approvato con D.lgs. n. 267/2000.

Avverso la sentenza ha proposto appello il sig, Giuseppe Beniamino Isacco Lentini, assumendo che non vi sarebbero precedenti sia in sede di operazioni elettorali, che di contenzioso e di prassi, in ordine all'arrotondamento in aumento dei seggi da assegnare, per pervenire

al 60% previsto dalla norma e che, nel caso di interesse, l'arrotondamento per difetto non sarebbe contrario alla lettera e alla "*ratio*" della norma stessa.

Si è costituito il contro interessato sig. Santo Emilio Candigliota, che : a) - ha rinnovato l'eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità delle censure perchè, a suo dire, applicando il criterio di arrotondamento indicato dall'appellante, non sarebbe fatto certo che a risultare eletta debba essere la candidata Teresa Consuelo Torromino; b) - ha ulteriormente chiesto la integrazione del contraddittorio con tutti gli altri potenziali contro interessati.

Il sig. Candigliota ha chiesto, comunque, che l'appello sia dichiarato infondato e che sia quindi confermata nel merito la impugnata sentenza.

La richiesta di integrazione del contraddittorio, come ritenuto dal T.A.R., non può trovare accoglimento atteso che la pronuncia, in relazione a quanto richiesto nell'originario ricorso, non potrebbe comunque avere effetti se non nei riguardi del contro interessato, che si è costituito puntualmente in giudizio.

Non è necessario invece approfondire l'eccezione di inammissibilità come sopra enunciata, atteso che l'appello è infondato nel merito.

L'appellante contesta sostanzialmente l'attribuzione alla coalizione di liste, collegate al sindaco risultato eletto al turno di ballottaggio, di un numero di seggi superiore al 60%, ritenendo tale percentuale un limite massimo e non superabile, per cui l'Ufficio elettorale centrale

avrebbe dovuto assegnare alla coalizione di maggioranza 19 dei 32 seggi, arrotondando per difetto la cifra di 19,2.

L'assunto non può trovare accoglimento perchè l' Ufficio elettorale ha applicato correttamente la legge, non potendo, nel caso in questione procedere, così come richiesto dall'appellante, all'arrotondamento per eccesso della cifra decimale se superiore a 50 centesimi e per difetto nel caso contrario.

Quando tale criterio è applicabile nelle elezioni amministrative, ciò è espressamente previsto dal T.U.E.L., come esplicitato dall'art. 71, comma 8, relativamente alla elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15000 abitanti; dall'art. 75, comma 8 per la elezione del consiglio provinciale; dall'art. 73, comma 1, per la elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15000 abitanti, limitatamente però al numero minimo e massimo dei candidati che devono essere compresi nelle liste elettorali, senza che ciò sia invece previsto in ordine al riparto dei seggi tra le liste che ne hanno titolo.

Come correttamente argomentato dall'Ufficio centrale elettorale, tenuto conto, nel caso in esame, che la percentuale del 60% dei seggi da assegnare in virtù del premio di maggioranza corrisponde a 19,2 consiglieri, l'eventuale arrotondamento per difetto sarebbe contrario alla lettera e alla "*ratio*" della norma.

Il comma 10 dell'art. 73 del T.U.E.L. impone infatti che la soglia da ritenere tassativa, del 60% dei seggi sia raggiunta comunque, anche in

sede di ballottaggio, mentre è utile rilevare che nel caso di elezione del sindaco al primo turno, lo stesso comma prevede che “ alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, *almeno* il 60% dei seggi, ma abbia ottenuto almeno il 40% dei voti validi, viene assegnato il 60% dei seggi...”.

L'arrotondamento per difetto dei seggi da assegnare alla coalizione di liste del candidato sindaco vincente non consentirebbe di raggiungere la percentuale minima di seggi alle stesse riservati dalla legge e ciò non corrisponderebbe né alla “*ratio*” della norma, né alla volontà del legislatore, rivolta a perseguire il fine fondamentale della migliore governabilità dei medi e grandi comuni.

L'appello è pertanto infondato e va respinto.

Per la delicatezza interpretativa della materia, sussistono giusti motivi perché le spese del giudizio siano compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando per l'effettola sentenza impugnata.

Compensa tra le parti le spese di giudizio, come in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio

2012 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)